



**CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA**

BANDO DOPPIA TRANSIZIONE - DIGITALE ECOLOGICA

Anno 2023

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia - di seguito Camera di commercio - nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire progetti di Innovazione Digitale e/o Ecologica per lo sviluppo di Tecnologie Abilitanti in attuazione della strategia definita nel piano transizione 4.0, l'acquisizione di tecnologie digitali inerenti i sistemi e servizi per la sicurezza per le micro e piccole imprese e/o interventi di Transizione Energetica attraverso processi di efficientamento energetico, l'introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), progetti/interventi per la doppia transizione, digitale ed ecologica.
2. Gli interventi previsti dai suddetti progetti e le relative spese di cui all'art 7, dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti:

TRANSIZIONE DIGITALE

- a. implementazione di una o più tecnologie digitali e 4.0, inclusa la formazione e la consulenza, tra le seguenti:
 - a1. robotica avanzata e collaborativa;
 - a2. interfaccia uomo-macchina;
 - a3. manifattura additiva e stampa 3D;
 - a4. prototipazione rapida;
 - a5. internet delle cose e delle macchine;
 - a6. cloud, *High Performance Computing - HPC*, fog e quantum computing;
 - a7. soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – *cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc*);
 - a8. big data e analytics;
 - a9. intelligenza artificiale;
 - a10. blockchain;
 - a11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - a12. simulazione e sistemi cyberfisici;
 - a13. integrazione verticale e orizzontale;
 - a14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;



- a15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc).
- a16. soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita
- a17. tecnologie digitali per i sistemi di videosorveglianza integrati con sistemi automatici di chiamata alle autorità di pubblica sicurezza.

TRANSIZIONE ECOLOGICA

- b. audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- c. analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- d. progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- e. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
- f. implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- g. studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- h. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- i. realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- j. acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa;
- k. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 550.463,72.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 8.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 6.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento è di euro 3.000,00.



6. Alle imprese in possesso del rating di legalità,¹ in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità pari al 5% del contributo concesso e alle imprese femminili² verrà riconosciuta una premialità pari al 20% del contributo concesso. Le premialità verranno concesse nel rispetto dei pertinenti massimali “de minimis”.
 7. Le imprese beneficiarie potranno usufruire gratuitamente dei seguenti servizi di Assessment sulla “Sicurezza Informatica”
 - PID Cyber Check
 - Cyber Exposure Index (CEI)
- maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
<https://www.fg.camcom.it/news-primopiano/checkup-sicurezza-it-le-imprese>
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
 9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.



- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
- b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Bando e non devono avere cessato l'attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del presente bando;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi;
- h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Foggia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴.
- i) non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con la sua Azienda Speciale⁵;
- j) non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli organi della Camera di commercio di Foggia;
- k) non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- l) non risultino nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁵ Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Foggia e/o delle sue Aziende Speciali, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta.



2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d e g, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta di integrazione con apposita PEC da inviare a cciaa@fg.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi all'impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere soggetti beneficiari dello stesso bando in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - a) essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - b) avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria⁶.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione;
 - b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), dell'art. 2 comma 2 del presente bando.

TRANSIZIONE ECOLOGICA

2. Relativamente agli interventi di cui alle lettere da b) a j) dell'art. 2 comma 2 del presente bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a) EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato:



- b) energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

TRANSIZIONE DIGITALE

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 2 del presente bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
- a) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopolis, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - b) incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE):
<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
 - e) start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - f) Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web:
<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dell'innovazione>);
 - g) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 2 del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali materiali ed immateriali di cui al comma 1, lett. b del presente articolo.

4. Relativamente ai soli servizi di formazione, di cui alla lettera k dell'art. 2 comma 2 del presente bando, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non



inferiore alle 40 ore totali.

5. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a17) dell'art. 2 comma 2 del presente bando, l'impresa dovrà realizzare impianti di videosorveglianza che rispettino almeno le caratteristiche riportate nell'allegato A al presente bando denominato "Caratteristiche Tecniche Minime per impianti di videosorveglianza idonee per il collegamento con le centrali operative delle forze di polizia". In fase di rendicontazione l'impresa dovrà dimostrare di aver collegato gli impianti di videosorveglianza realizzati con le centrali operative delle Forze dell'Ordine (Carabinieri o Polizia).

Sono ammissibili le spese per l'acquisizione e la relativa installazione di sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, nonché gli ampliamenti e gli adeguamenti degli impianti preesistenti.

6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 - spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario;
 - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal Legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali.
7. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quale ambito di intervento, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
8. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 25/07/2023 (data approvazione del Bando da parte della Giunta camerale) fino al 120°giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine (120° giorno) deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8- NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). Allo scadere dei predetti



Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 09:00 del 29/09/2023 alle ore 21:00 del 30/10/2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.fg.camcom.it, **sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale anche dell'intermediario**).
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet www.fg.camcom.it, alla sezione Bandi e contributi, che dovranno essere compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente, a **pena di esclusione**, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - modulo di domanda;
 - modulo di progetto;
 - modulo di autocertificazione per ulteriori fornitori (se necessario, in riferimento alla lettera g) comma 3 e lettera b) comma 2 dell'art.7).
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, su carta intestata del fornitore, indirizzati all'impresa richiedente (beneficiaria del voucher) e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante e/o dal fornitore. Devono, inoltre, riportare con chiarezza le singole voci di costo, non sono ammessi auto preventivi;
5. Con l'invio della pratica telematica, all'interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale pari ad €16,00 (salvo i casi di esenzione). Sul sito della CCAA di Foggia è possibile approfondire le modalità, al seguente link: <https://www.fg.camcom.it/bandi-contributi/bandi-sostegno-imprese>
6. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili, di cui all'articolo 3 comma 6, dovrà essere compilato il campo relativo all'interno del Modulo di domanda;
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
8. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report per la verifica del grado di maturità digitale dell'impresa - self assessment (Self4.0); il questionario è disponibile al seguente link <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529>;
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa al



l'attinenza della domanda con i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, del presente Bando e dei fornitori dei servizi con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 7. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo e comunque non inferiore all'importo di euro 3.000,00, previsto dal comma 5 dell'articolo 3;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Foggia all'indirizzo PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.fg.camcom.it, alla sezione Contributi alle imprese, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODULO DI RENDICONTAZIONE reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.fg.camcom.it, alla sezione Contributi alle imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti



- contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportanti la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Foggia - Anno 2023" e il codice CUP risultante dall'atto di concessione del contributo;
 - c) in riferimento ai documenti di spesa quietanzati, di cui alla lettera b), è necessario allegare la dichiarazione liberatoria a firma del fornitore, secondo lo schema e le indicazioni riportate nel modello disponibile sul sito internet www.fg.camcom.it;
 - d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - e) estratto conto bancario/lista movimenti comprovante ogni pagamento effettuato in particolare:
 - nel caso di disposizione di bonifico elettronico dovrà sempre essere prodotto l'estratto conto in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova dell'effettiva quietanza della spesa;
 - per i pagamenti effettuati tramite assegno non trasferibile occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto;
 - per i pagamenti effettuati tramite carta di credito deve essere allegato il saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti e l'estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito.
 - f) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
 - g) nel caso di realizzazione di sistemi di videosorveglianza, documentazione attestante l'avvenuto collegamento con le Forze dell'Ordine (comma 5 dell'art. 7);
 - h) relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate con una descrizione delle specifiche tecniche dei beni strumentali/sistemi di videosorveglianza implementati;
 - i) report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA (previo invio richiesta all'indirizzo email: pid@fg.camcom.it).
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto, come definito all'art. 7 comma 7, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli



interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) mancato invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio entro i termini previsti dal bando;
- c) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno di uno dei requisiti dell'art. 4 del presente bando;
- d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente articolo 13;
- e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Lorella Palladino.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare circa le modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, tel. 0881-797111, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

La Camera di Commercio di Foggia ha designato, ai sensi dell'art.37 del GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), che può essere contattato alla PEC rpd@fg.legalmail.camcom.it, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it o, per recapiti postali, c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia.

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati:



1. nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui all'art.1 del Bando Doppia Transizione 2023 della Camera di Commercio per le seguenti finalità:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher;

La Camera di Commercio svolge tale funzione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del Bando ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

2. per l'invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o da altri Enti del Sistema Camerale e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad esempio al momento dell'iscrizione al servizio informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese eventualmente associata all'utente.

Per le finalità di cui alla lett. a) le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall'art. 6, par.1, lett. c) ed e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall'art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia l'interessato deve esprimere espressamente il suo consenso. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., lett. a), costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto. Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, che non impedisce la partecipazione alle attività previste dal Bando in oggetto, comporta l'impossibilità ad essere informato in ordine a servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di Foggia.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Non sono previste attività di profilazione.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati



I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati ai seguenti soggetti appositamente incaricati e designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR dalla Camera di Commercio di Foggia:

- Infocamere, società che eroga servizi tecnico-informatici (servizi di comunicazioni telematiche, posta elettronica, ecc.) e servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- Dintec società che eroga servizi tecnico-informatici (servizi di comunicazioni telematiche, posta elettronica, ecc.) e servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- Azienda speciale Cesan.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. Potrebbero, inoltre, essere comunicato ad altri soggetti, appartenenti al sistema camerale, ove previsto da apposite norme e/o regolamenti.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

La Camera di Commercio di Foggia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati. L'eventuale trasferimento all'estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, per le finalità di cui al punto 3., lett. a), saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. b), cioè l'iscrizione al servizio informativo saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà chiedere la cancellazione dal servizio informativo utilizzando l'apposito link di disiscrizione che accompagna ogni comunicazione o scrivendo all'indirizzo staff.comunicazione@fg.camcom.it

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;



- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

Formula di acquisizione del consenso:

Informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato

- acconsento al trattamento dei miei dati da parte della Camera di Commercio di Foggia
- non acconsento al trattamento dei miei dati da parte della Camera di Commercio di Foggia

per l'inoltro, ai recapiti indicati, di comunicazioni informative e promozionali in ordine a attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio, da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici, come definito al punto 3) lett. b) dell'informativa

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 25-07-2023



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IDONEE PER IL COLLEGAMENTO CON LE CENTRALI OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA

Il presente documento ha per oggetto la definizione e la descrizione dei requisiti tecnici idonei ad inviare le segnalazioni di allarme nonché la visione e l'eventuale controllo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, installati presso le imprese.

Il Videoallarme, attivabile esclusivamente tramite la volontà diretta del soggetto sottoposto ad azione criminale (attraverso la semplice pressione sul pulsante di comando), deve essere in grado di collegarsi con la Piattaforma installata presso le Sale/Centrali Operative delle Forze dell'Ordine e di trasmettere le immagini in tempo reale.

Le specifiche tecniche proposte nel presente documento sono da intendersi vincolanti.

ARCHITETTURA

Si riportano di seguito i vari aspetti caratterizzanti il sistema.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SISTEMA AUDIO/VIDEO E DELLA REGISTRAZIONE PRESSO LE AZIENDE

Le caratteristiche tecniche minime del sistema Audio/Video e della registrazione delle immagini dei sistemi installati presso le aziende, consistenti in impianti IP con ingresso allarme per il collegamento del pulsante di comando, devono essere le seguenti:

- a. risoluzione di ciascun video registrato non inferiore a 1280x720 pixel è preferibile 1920x1080 pixel o le 2688x1520 pixel;
- b. supporto della registrazione audio, non inferiore a 16 bit;
- c. rappresentazione delle immagini saranno a colori in diurno e in modalità day&night per le rappresentazioni notturne;
- d. visualizzazione di una rappresentazione di tipo "full-motion" e la visione diretta di ogni particolare che prende parte all'evento criminoso in tempo reale non meno di 15 fps; è preferibile 20 fps;
- e. conservazione, presso l'impresa, dei filmati (audio + video) conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (con unità di memoria da 4 Tera per la conservazione delle immagini per 7 gg);
- f. informazioni di data/ora relativi al filmato ripreso. L'informazione su data/ora deve avere precisione minima al secondo e deve prevedersi un meccanismo di controllo e/o gestione a garanzia della precisione richiesta.



2. SICUREZZA DELLE REGISTRAZIONI

Il sistema Audio/Video, installato presso l'impresa e utilizzato per la registrazione e la conservazione dei filmati, nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei dati personali e in particolare del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, dovrà obbligatoriamente:

- a. consentire l'estrazione delle informazioni registrate (audio e video) da parte degli Organi di Polizia Giudiziaria, garantendo la non ripudiabilità, la completezza e l'inalterabilità dei dati raccolti;
- b. consentire l'accesso, presso l'impresa, ai dati attraverso un collegamento rapido con un generico personal computer, dotato del necessario software di lettura e assolutamente immutabile nei contenuti;
- c. includere un file di log, costantemente aggiornato e non modificabile da terzi, contenente la registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate; tale file di log dovrà essere reso disponibile agli Organi di Polizia Giudiziaria;
- d. essere protetto con efficaci misure.

3. CARATTERISTICHE DELLE MODALITÀ DI INTERCONNESSIONE/INTERFACCIAMENTO CON LE SALE/CENTRALI OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA

- a. Il flusso video deve essere inviato mediante sistemi e protocolli per la comunicazione sicura su Internet che proteggano l'integrità, la riservatezza dei dati scambiati e ne garantiscano l'autenticazione (almeno con utilizzo del protocollo HTTPS).
- b. I segnali videoallarmati verso le Sale/Centrali Operative delle Forze di polizia devono essere convogliati attraverso un unico collegamento fisico.